

PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 del 13/07/2021 RECANTE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI LE SEDI SECONDARIE IN ITALIA E GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO,

E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

Il presente Provvedimento è emanato in attuazione degli articoli 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) e 16 (Procedure di mitigazione del rischio) del Decreto Legislativo 231/2017 i quali attribuiscono, rispettivamente, all'IVASS il compito di definire, per i diversi operatori del mercato assicurativo:

- i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio cui gli stessi sono esposti, commisurandoli alla specifica attività svolta e alle dimensioni di tali soggetti;
- i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali sedi secondarie in Italia e intermediari assicurativi istituiscono una funzione antiriciclaggio e ne individuano un titolare, istituiscono una funzione di revisione interna indipendente, che verifichi le politiche, le procedure e i controlli.

La *ratio* sottostante tale scelta normativa è da ricondurre al principio cardine che guida la disciplina in materia antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio. Solo attraverso la normativa secondaria, indirizzata a soggetti più omogenei rispetto alla vasta platea di destinatari della norma primaria, è possibile infatti fornire concrete indicazioni per la realizzazione di presidi basati sull'effettiva esposizione al rischio. I criteri e le metodologie per la valutazione del rischio sono in linea con quanto già disciplinato negli anni 2017, 2018, 2019, e 2020¹

L'Istituto, nel dare attuazione alle citate disposizioni del decreto legislativo, ha colto l'occasione per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi del sottoinsieme di soggetti

¹ Cfr lettere al mercato in data: 5 giugno 2017 (prot. n. 0110071/17); 2 ottobre 2018 (prot. n. 0220060/18); 19 giugno 2019 (prot.n.0172403/19); 7 febbraio 2020 (prot.n. 42991/20).

- rientranti nell'ambito della categoria di imprese e intermediari che la norma primaria definisce "stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana" - tenuti a porre in essere presidi organizzativi minimi.

Sintesi delle previsioni provvedimentali

Lo schema di Provvedimento si compone di 14 articoli e un allegato.

I primi due articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1) e il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal regolamento IVASS n. 44/2019 utilizzate nel testo regolamentare con l'aggiunta di due specifiche definizioni relative agli "agenti e broker assicurativi", che individua un sottoinsieme di intermediari assicurativi e ai "premi lordi contabilizzati", che individua gli importi da prendere in considerazione di volta in volta ai fini dell'individuazione dei criteri dimensionali (art. 2). L'art. 3 stabilisce l'ambito di applicazione del Provvedimento, che include le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese SEE, gli intermediari assicurativi, le imprese e gli intermediari stabiliti senza succursale.

L'art. 4 definisce i parametri per individuare le imprese e gli intermediari stabiliti senza succursale tenuti a segnalare operazioni sospette alla UIF. Detti parametri riguardano la modalità di distribuzione e la soglia minima di premi raccolti.

L'art. 5 dispone in merito alla funzione antiriciclaggio: vengono individuate, fatta salva la facoltà di esternalizzazione, le ipotesi in cui viene consentito alle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE di non istituirla in Italia attribuendone i compiti alla omologa funzione della sede centrale oppure a un rappresentante generale privo di deleghe che ne pregiudichino l'autonomia; vengono definiti i requisiti dimensionali e organizzativi che impongono ad agenti e broker assicurativi di istituire la funzione medesima.

L'art. 6 indica i casi in cui non è obbligatorio nominare il titolare della funzione antiriciclaggio. In particolare, viene previsto che agenti e broker assicurativi che operano in forma di impresa individuale non sono tenuti a nominare il titolare della stessa, poiché essi stessi assumono tale responsabilità in prima persona quando, al ricorrere di specifici requisiti dimensionali e organizzativi, sono comunque obbligati ad istituire la funzione antiriciclaggio. Inoltre, viene consentito alle sedi secondarie - che si avvalgono della facoltà (prevista dall'art. 5) di attribuire i compiti all'omologa funzione della sede centrale - di nominare lo stesso titolare di tale funzione nell'ambito delle specifiche opzioni previste al riguardo.

L'art. 7 impone alle sole imprese stabilite senza succursale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 l'obbligo di nominare il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette e ne determina i compiti. In particolare, viene consentito di scegliere tra diverse opzioni per la concreta individuazione di tale soggetto: il responsabile di gruppo, il responsabile per la

segnalazione delle operazioni sospette della sede secondaria italiana se istituita per l'attività in regime di stabilimento; il responsabile presso la sede centrale della stessa impresa (a determinate condizioni); l'intermediario assicurativo che distribuisce i premi sul territorio italiano (a determinate condizioni, differenziate per tipologia di intermediario).

L'attività della funzione di revisione interna è disciplinata dall'art. 8. Le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese SEE devono garantire che il rispetto della normativa antiriciclaggio sia verificato da parte di una funzione di revisione indipendente. A tal fine, viene consentito di attribuirne eventualmente i compiti all'omologa funzione istituita presso la sede legale ovvero a quella di gruppo, in alternativa all'istituzione (comunque consentita) di una funzione di revisione interna presso la sede secondaria. Vengono definiti requisiti dimensionali e organizzativi legati a volume produttivo, forma giuridica e numero di collaboratori e dipendenti iscritti nella sezione "E" del RUI, in funzione dei quali agenti e broker assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione di revisione interna con compiti limitati a verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

L'art. 9 stabilisce la periodicità minima della prestazione di lavoro a tempo parziale da indicare nel provvedimento di distacco qualora le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese SEE si avvalgano della facoltà di assegnare gli incarichi di titolare delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché di responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette a dipendenti che ricoprono analoghi ruoli presso la sede centrale (purché in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza).

L'art. 10 individua l'intervallo temporale da tenere in considerazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi. Al riguardo, alle imprese – incluse quelle che operano in libera prestazione di servizi – viene imposto di comunicare ogni anno (oltre che all'IVASS) anche a ciascun agente o broker assicurativo l'ammontare di premi che ciascuno di essi ha distribuito. Questi ultimi utilizzano il dato comunicato dalle imprese, unitamente agli altri dati di cui già dispongono, per valutare annualmente se - dall'anno successivo - sono obbligati ad istituire o hanno facoltà di dismettere le funzioni antiriciclaggio e di revisione interna. Le valutazioni annuali di sedi secondarie, agenti e broker, che comportano un mutamento nell'assetto organizzativo (istituzione o dismissione di funzioni, nomina o revoca dei rispettivi titolari), devono essere comunicate all'IVASS e, limitatamente al responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette, anche agli intermediari assicurativi (articolo 11).

L'art. 12 individua quali disposizioni – tra quelle contenute nelle sezioni da I a IV del capo II del citato Regolamento IVASS n. 44/2019 – sono applicabili agli intermediari assicurativi tenuto conto dei requisiti dimensionali e organizzativi, in conformità con le norme primaria e secondaria (rispettivamente: art. 16, comma 1 del D. Lgs. 231/07; artt. 4, comma 4, e 61, comma 2, del Regolamento IVASS n. 44/2019).

Infatti, l'art. 61, comma 1, del Regolamento 44/2019 aveva fissato l'entrata in vigore delle

disposizioni recate da tali sezioni a partire dall'entrata in vigore delle presenti "disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio".

Con l'art. 13 vengono introdotte modifiche al Regolamento 44/2019 in attuazione dell'articolo 15 del D. Lgs. 231/07. Oltre ad alcuni aggiustamenti formali, viene introdotta – all'interno del Capo II – la Sezione VI (articoli da 28-bis a 28-septies) che disciplina le modalità con cui condurre la valutazione periodica del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte delle imprese. In particolare, sono indicati gli elementi da tenere in considerazione per identificare il rischio intrinseco e quindi – attraverso un indicatore costruito dall'impresa – misurare l'efficacia dei presidi e delle procedure posti in essere per mitigare il rischio stesso. La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sul livello di vulnerabilità determina, mediante una matrice predefinita, il livello di rischio residuo. È inoltre previsto l'invio annuale all'IVASS di un insieme strutturato di dati e informazioni.

Vengono infine definiti i termini per la pubblicazione e l'entrata in vigore del Provvedimento (art. 14), incluso il termine entro cui le imprese devono comunicare agli intermediari i dati di cui all'articolo 10, comma 4, per gli esercizi 2019 e 2020.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR Definitivo)

Sulla base del Regolamento IVASS n. 3/2013, recante disposizioni sul procedimento per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2 e 7, comma 2, e tenuto conto dei principi di trasparenza e di proporzionalità che guidano il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto della attività regolamentare in argomento, esaminando le diverse opzioni normative possibili, allo scopo di individuare soluzioni che garantiscano efficacia all'atto stesso.

L'analisi ha tenuto altresì conto degli esiti della pubblica consultazione.

1. SCENARIO DI RIFERIMENTO

Sebbene l'esigenza dell'intervento normativo derivi da una fonte primaria (il Decreto Legislativo n. 231/2007, recante a sua volta attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), la stessa fonte attribuisce all'Istituto, quale Autorità di vigilanza di settore, margini di discrezionalità per individuare i criteri e le metodologie che i soggetti obbligati sono tenuti a seguire nello svolgimento dell'analisi degli specifici rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, l'IVASS gode di ristretti margini di discrezionalità avendo pienamente aderito agli Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio fondato sul rischio alla vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza (cfr ESAs 2016 72)

Analogamente, l'Istituto è investito del compito di individuare requisiti organizzativi e dimensionali in presenza dei quali i soggetti vigilati debbano adottare specifici presidi, procedure e controlli per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, istituendo una funzione antiriciclaggio – in taluni casi nominandone un titolare – e, in limitate ipotesi, anche una funzione di revisione interna incaricata di verificare politiche, procedure e controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Le presenti disposizioni si affiancano a quelle “*Solvency II*”; pertanto le soluzioni individuate mirano ad assicurare coerenza fra le due fonti primarie e le relative disposizioni di attuazione (Regolamenti IVASS n. 38/2018 e n. 44/2019), minimizzando gli oneri a carico dei soggetti obbligati.

In dettaglio, il D. Lgs. n. 231/2007 dispone (art. 15) che le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS):

- definiscano criteri e metodologie che i “soggetti obbligati” ivi elencati devono adottare per valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai quali sono esposti;
- individuino specifiche categorie esonerate da tale attività di analisi, in ragione dell'irrelevanza dei suddetti rischi, ovvero della circostanza che essi offrano esclusivamente prodotti e servizi aventi caratteristiche di rischio standardizzate.

I medesimi soggetti sono inoltre tenuti ad adottare i presidi, le procedure e i controlli – prescritti dalle Autorità di vigilanza di settore – utili a mitigare i suddetti rischi, opportunamente differenziati in considerazione delle diverse caratteristiche dimensionali ed organizzative (art. 16).

In particolare, l'analisi dell'impatto delle novità regolamentari esamina le diverse, possibili opzioni normative perseguibili, allo scopo di far emergere le soluzioni che possano rendere efficace l'intervento stesso, con il minor sacrificio possibile delle legittime esigenze dei soggetti destinatari del provvedimento.

2. POTENZIALI DESTINATARI

Rientrano nella definizione di “soggetti obbligati”, qualora operino nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP:

- le imprese di assicurazione italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato SEE, e le imprese stabilite senza succursale con sede in uno Stato SEE di cui all'articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio;
- gli intermediari assicurativi di cui alle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, del CAP, nonché gli analoghi intermediari assicurativi annotati nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, limitatamente alla distribuzione – in regime rispettivamente di libera prestazione di servizi e di stabilimento – nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.

Con riferimento alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato membro², l'Autorità di Vigilanza dello Stato membro ospitante è, infatti, competente in materia di

² Ai sensi dell'art. 1 del CAP, lettera bbb), la nozione comprende sia gli Stati membri dell'Unione Europea, sia gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela relativi alla prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera t), del decreto antiriciclaggio.

3. OBIETTIVI

Con il presente Provvedimento l'Istituto si propone di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si attengono nell'analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella concreta applicazione del principio di proporzionalità, vengono inoltre individuati i soggetti esonerati dall'applicazione di tali prescrizioni, nonché procedure semplificate, in ragione delle peculiari caratteristiche della propria operatività.

Vengono inoltre specificati i requisiti sulla base dei quali i soggetti vigilati, ai fini della mitigazione del rischio, adottano presidi, procedure e controlli differenziati, in un'ottica di contenimento dei costi imposti dalla regolamentazione, e comunque contemperando le esigenze di tutela del patrimonio e dell'economia pubblica sottese alla normativa antiriciclaggio con l'adeguata declinazione del principio di proporzionalità.

4. ELABORAZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le principali tematiche e le relative possibili opzioni percorribili per il raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'integrazione della disciplina regolamentare, tenuto conto del principio di proporzionalità che anima il processo regolamentare.

L'analisi delle opzioni individuate è stata condotta tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un approccio armonizzato minimo a livello europeo; non è stata valutata, tra l'altro, l'opzione *zero* (integrale mantenimento dello *status quo*), in quanto l'IVASS è tenuto a dare attuazione alla normativa di rango primario.

Tenuto conto del sistema normativo europeo e del quadro economico-giuridico di riferimento, sono state valutate le seguenti cinque tematiche principali:

1. Valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: ambito di applicazione dell'attività annuale di autovalutazione per le imprese, le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi;
2. Individuazione degli obblighi a carico delle imprese stabilite senza succursale;
3. Istituzione della Funzione antiriciclaggio e nomina del titolare della funzione: semplificazioni per le sedi secondarie e individuazione di criteri dimensionali e organizzativi per gli intermediari assicurativi;
4. Previsione di una Funzione di Revisione indipendente incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio per le sedi secondarie e gli intermediari assicurativi;

5. Definizione dell'intervallo temporale necessario a individuare il superamento delle soglie dimensionali e organizzative rilevanti per l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili si è dato corso anche a momenti di confronto con il mercato, in particolare attraverso incontri con le associazioni di categoria rappresentative degli intermediari assicurativi. Nell'ambito dell'analisi d'impatto si è tenuto conto delle tematiche dibattute in tali sedi.

Con l'entrata in vigore (il 1° ottobre 2018) delle modifiche all'articolo 109 del CAP, sono tenuti ad essere iscritti nella sezione E esclusivamente i soggetti addetti all'intermediazione, quali *"i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera"*. Ciò ha comportato una progressiva riduzione del numero di collaboratori iscritti nella sezione E del RUI. Per effetto di ciò ne consegue che il requisito dimensionale riferito al numero di soggetti iscritti in tale sezione sarà posseduto da un numero di agenti e broker minore di quelli che erano iscritti al 31/12/2017. Ciò comporterà – a parità degli altri requisiti – una riduzione della platea dei potenziali destinatari individuati nelle tabelle che seguono.

5. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI (IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI) E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE SCELTA

Con riferimento a ciascuna tematica di cui al punto 4. elaborata e valutata, sono di seguito illustrate le alternative ritenute percorribili, i principali aspetti positivi e le criticità delle diverse opzioni regolamentari, in modo da sostenere la proposta finale mediante adeguata argomentazione. La scelta regolamentare viene adottata tenendo conto dei principi di proporzionalità, di contenimento dei costi evitabili e di efficacia dei presidi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché dell'efficacia dell'azione di vigilanza. Sono, inoltre, state valutate le osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione.

1. Valutazione e gestione del rischio: esercizio di autovalutazione

a. Modalità e criteri di applicazione per le imprese

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 Assoggettamento di tutte le imprese alla valutazione annuale del rischio e compilazione di tutte le sezioni informative richieste;	Dati standardizzati e uguali per tutti. Agevole comparazione. Monitoraggio ad ampio spettro del rischio di riciclaggio	Onere di inviare le informazioni anche per le imprese che presentano un profilo di rischio basso.
a.2 Possibilità per le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati a basso rischio, di comunicare solo il numero dei clienti e gli importi di cui alla Sezione II ("Premi"), del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del	Applicazione del principio di proporzionalità. Applicazione di un approccio fondato sul rischio in coerenza con i principi della normativa comunitaria. Focalizzazione sui soggetti più rischiosi.	Trattamento differenziato in capo a destinatari appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

Regolamento IVASS n. 44/2019		
------------------------------	--	--

L'applicazione del principio di proporzionalità e dell'approccio fondato sul rischio determinano la scelta dell'opzione 2). Infatti, sebbene tale scelta comporti l'imposizione di obblighi diversificati in capo a soggetti appartenenti alla stessa categoria (imprese assicurative), la possibilità di escludere le imprese che distribuiscono solamente prodotti standardizzati a basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (che saranno individuati con le disposizioni sui fattori di rischio) consente - sia alle imprese vigilate sia all'IVASS - di ottimizzare gli sforzi, concentrandosi sulle situazioni a maggior rischio.

b. Modalità e criteri di applicazione per l'individuazione delle imprese stabilite senza succursale (destinatarie di specifici obblighi)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 comunicazione dei dati di cui alla sezione V ("Intermediari") del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019 e di quelli quantitativi di cui alle sezioni II ("Premi") e III ("Prestazioni liquidate") del medesimo documento, per le imprese più esposte al rischio	Possibilità di monitorare (sia da parte delle imprese che delle Autorità competenti) la tipologia di operatività e di clientela.	Eccessiva onerosità in termini gestionali ed economici: la comunicazione anche dei dati di cui alle sezioni II ("Premi") e III ("Prestazioni liquidate") genererebbe costi aggiuntivi superiori rispetto al beneficio che si ricaverebbe dalle maggiori informazioni richieste.
b.2 comunicazione esclusivamente dei dati di cui alla sezione V ("Intermediari"), del documento disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019	Applicazione del principio di proporzionalità nei confronti delle imprese che operano in libera prestazione di servizi. Conseguimento dell'informativa minima necessaria per individuare le imprese stabilite senza succursale (destinatarie di specifici obblighi) e per monitorare (sia da parte delle imprese che delle Autorità competenti) la rete distributiva operante sul territorio nazionale.	Mancanza di informativa circa la rischiosità dei prodotti commercializzati.

Viene scelta l'opzione 2), in quanto la comunicazione dei dati relativi alla sezione V (importo complessivo della produzione per ogni intermediario assicurativo di cui l'impresa si avvale) è l'informazione minima, richiesta a tutte le imprese che commercializzano prodotti vita sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi ai fini dell'individuazione delle imprese stabilite senza succursale (destinatarie di specifici obblighi). Ciò è necessario anche per individuare le categorie di intermediari assicurativi che, sulla base di criteri tra i quali è inclusa l'entità della produzione, devono istituire specifici presidi di controllo; ciò è inoltre utile per garantire omogeneità del criterio da utilizzare (la voce di bilancio delle imprese "premi lordi contabilizzati", secondo il criterio della competenza); infine, sarebbe eccessivamente oneroso

che l'Autorità richiedesse tale dato a tutti gli intermediari, la maggior parte dei quali, pur non operando nei rami vita, dovrebbe comunque fornire una risposta, anche se negativa.

c. Modalità e criteri di applicazione per gli intermediari assicurativi (ad esclusione di quelli di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
c.1 Nessuna esenzione, con conseguente applicazione integrale dell'obbligo di autovalutazione	Trattamento omogeneo per tutti i destinatari della normativa primaria. Monitoraggio esteso del rischio di riciclaggio	Duplicazione di processi gestionali (impresa-intermediari). Notevole incremento dei costi per gestire la procedura. Mancata applicazione del principio di proporzionalità.
c.2 Esclusione della categoria dall'obbligo di condurre un'autonoma autovalutazione.	Applicazione del principio di proporzionalità. Utilizzo, da parte dell'Istituto, della visione integrata posseduta dalla Compagnia sulla complessiva operatività del cliente.	Minore coinvolgimento degli intermediari.

Viene scelta l'opzione 2) – ossia, di non imporre agli intermediari assicurativi lo svolgimento periodico dell'esercizio di autovalutazione - poiché le singole imprese, oltre a valutare l'attività di commercializzazione dei prodotti assicurativi, sono tenute a prendere in considerazione, tra i fattori di rischio, quello relativo alle caratteristiche della propria rete distributiva.

Rimane ferma per l'IVASS la possibilità di richiedere l'effettuazione dell'autovalutazione a specifici intermediari - esposti a più elevati rischi, desumibili dalle informazioni fornite dall'impresa o da valutazioni dell'IVASS stesso - in considerazione degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza per svolgere la vigilanza su basi sensibili al rischio (ESAs 2016/72)³ e, in particolare, del § 15, che suggerisce che l'estensione e il tipo di informazioni da acquisire siano proporzionate alla natura e alle dimensioni del soggetto vigilato.

d. Intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
d.1 Assoggettamento a un'autonoma valutazione, nonostante il concorrente obbligo di condurre l'autovalutazione derivante dalla normativa bancaria.	Valutazione autonoma dei rischi di riciclaggio collegati soltanto all'attività di intermediazione assicurativa.	Onerosità derivante dalla duplice attività di valutazione del rischio (per le attività bancarie e, separatamente, per la distribuzione di prodotti assicurativi).
d.2 Valutazione dei rischi connessi alla distribuzione di prodotti assicurativi in apposita sezione da	Necessità di valutazione della complessiva attività del cliente, che tenga conto anche dei fattori di rischio propri dei prodotti	Integrare il sistema di valutazione utilizzato dalla banca con specifici parametri di rischio associati alla distribuzione di prodotti

³ Gli Orientamenti congiunti richiedono che l'autorità competente: abbia una buona comprensione dei pertinenti fattori di rischio riguardanti le compagnie di assicurazione sulla vita, tra i quali rientrano i canali distributivi (§ 25); fondi la propria comprensione dei fattori di rischio settoriale su una visione di altro livello di tutte le informazioni ottenute dalle imprese del settore assicurativo (§ 26)

aggiungere al documento di autovalutazione richiesto dalla normativa bancaria.	assicurativi. Viene evitata la duplicazione dell'attività di valutazione del rischio AML, con positive ricadute a livello gestionale e di risorse.	assicurativi.
--	---	---------------

Si ritiene opportuno optare per la soluzione 2) in quanto sarebbe eccessivamente oneroso e, comunque, non coerente con un approccio fondato sul rischio, richiedere un'autonoma valutazione per l'attività di distribuzione assicurativa a soggetti già obbligati ad effettuare l'esercizio di autovalutazione in relazione all'attività principale; le polizze assicurative sono infatti distribuite esclusivamente a clienti già titolari di un conto corrente presso la banca.

2. Individuazione degli obblighi a carico delle imprese stabilite senza succursale

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a. Obblighi equiparati a quelli previsti per le sedi secondarie, da imporre a tutte le imprese che distribuiscono prodotti vita sul territorio italiano in regime di libera prestazione.	<i>Level playing field</i> per tutte le imprese operanti in libera prestazione di servizi sul territorio nazionale.	Applicazione di oneri non proporzionati al rischio.
b. Individuazione di un sottoinsieme di imprese obbligate esclusivamente a nominare un Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF ⁴ sulla base di una pluralità di parametri connessi a profili organizzativi e al volume di affari.	Applicazione del principio di proporzionalità e di un approccio fondato sul rischio in quanto vengono prese in considerazione solo le imprese esposte a più elevati rischi.	Mancanza di monitoraggio sulla clientela di imprese in LPS che si trovano al di sotto dei parametri selezionati.

Al fine di calibrare le prescrizioni in base al principio di proporzionalità, si è ritenuto opportuno propendere per l'opzione b), e utilizzare più parametri prendendo in considerazione aspetti connessi al volume produttivo e ai profili organizzativi. Nel dettaglio, l'individuazione delle imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi alle quali si applica tale specifico obbligo sono quelle che possiedono entrambi i seguenti parametri considerati rilevanti:

- 1) distribuzione di prodotti assicurativi sul territorio italiano attraverso una rete di intermediari assicurativi di cui agli articoli 109, comma 2, lett. a), b) e d), 116-quater e 116-quinquies del CAP;
- 2) premi lordi contabilizzati (come risultanti dalle informazioni trasmesse con la sezione V dell'autovalutazione) superiori a € 5 milioni.

3. Istituzione della Funzione antiriciclaggio e nomina del titolare della Funzione

⁴ Al riguardo si segnala che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto conforme al diritto dell'Unione (sentenza 25 aprile 2013 – causa c-212/11) un analogo obbligo che la normativa spagnola ha imposto a tutte le imprese che operano in regime di libera prestazione di servizi sin dal recepimento della I Direttiva antiriciclaggio.

a. Per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno stato SEE

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 Obblighi equiparati a quelli delle imprese italiane.	<i>Level playing field</i> per tutte le imprese operanti stabilmente sul territorio nazionale	Mancata applicazione del principio di proporzionalità.
a.2 Facoltà, per le sedi secondarie che distribuiscono solo prodotti standardizzati a basso rischio, di non istituire in Italia la funzione antiriciclaggio e di attribuirne i compiti alla omologa funzione istituita presso la sede centrale dell'impresa (nominandone un titolare presso la rappresentanza) oppure a uno dei Rappresentanti generali (purché non gli vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia).	Adempimento degli obblighi per mezzo di una struttura già esistente. Obblighi proporzionali al basso rischio individuato.	Difficoltà di interlocuzione con soggetti non presenti sul territorio nazionale.

La valutazione degli aspetti rappresentati conduce alla scelta dell'opzione 2), ritenuta più idonea ai fini di un miglior presidio del rischio. Sebbene tale scelta comporti la previsione di oneri diversi per soggetti appartenenti alla stessa categoria (rappresentanze generali per l'Italia), la possibilità di avvalersi di risorse specialistiche della funzione istituita presso la sede centrale dell'impresa (anziché istituire un'autonoma funzione antiriciclaggio in Italia) da parte delle Rappresentanze generali per l'Italia che vendono esclusivamente prodotti standardizzati a basso rischio, consente di ottimizzare gli sforzi e di evitare di concentrarsi su attività a minore rischio, da parte sia delle imprese vigilate sia dell'IVASS.

b. Per gli intermediari assicurativi

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 Istituzione della Funzione prevista per tutti gli intermediari assicurativi che operano in forma societaria.	Esteso presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in capo ad un'ampia fascia di intermediari assicurativi operanti nei rami vita	Appesantimento della struttura organizzativa in capo ad intermediari assicurativi di modesto rilievo sotto vari profili (per raccolta premi, per la quantità di personale impiegato, o in considerazione di altri parametri).
b.2 Individuazione degli intermediari obbligati all'Istituzione della Funzione antiriciclaggio tramite l'applicazione di parametri relativi alla forma giuridica, a profili organizzativi e al volume di affari	Applicazione del principio di proporzionalità e di un approccio fondato sul rischio.	Mancanza di un presidio specialistico antiriciclaggio presso gli intermediari che non presentano i parametri selezionati.

Al fine di calibrare le prescrizioni in ossequio al principio di proporzionalità, e tenuto conto della notevole eterogeneità degli intermediari operanti nel mercato italiano, si ritiene di scegliere l'opzione 2) e utilizzare più parametri prendendo in considerazione, oltre alla forma giuridica prescelta per l'esercizio dell'attività di intermediazione, anche aspetti connessi al volume produttivo e ai profili organizzativi. Nel dettaglio, l'individuazione degli intermediari ai quali si applica tale specifico obbligo è effettuata tenendo in considerazione tutti e tre i seguenti parametri considerati rilevanti:

- 1) un numero di rapporti di collaborazione instaurati (dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione "E" del Registro degli intermediari) superiore a 30;
- 2) un volume produttivo (comunicato dalle imprese per le quali l'intermediario opera) superiore a € 15 milioni.
- 3) natura del soggetto: gli intermediari persone fisiche che rientrano nei parametri sub 1) e 2) devono istituire la funzione antiriciclaggio ma non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione.

4. Previsione di una Funzione di Revisione indipendente incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio.

a. Per le sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato SEE

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 previsione di una funzione di revisione indipendente - incaricata di verificare il rispetto di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio - presso la sede secondaria in Italia	Certezza dell'esistenza di un presidio di controllo sull'attività svolta in Italia.	Eccessiva onerosità in termini di risorse umane e/o tecnologiche.
a.2 facoltà di attribuire tali compiti alla funzione di revisione interna istituita presso la sede centrale dell'impresa - a condizione che il titolare di tale funzione sia domiciliato in Italia per tale carica, oppure ivi distaccato a tempo parziale, purché il provvedimento di distacco preveda una periodicità di assegnazione almeno bimestrale.	Presenza di presidi di controllo efficaci, evitando di imporre la duplicazione di un tipo di attività comunque eseguito nel paese di origine.	Difficoltà di interlocuzione ai fini della reperibilità delle informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza italiana. Tali difficoltà risultano tuttavia mitigate dalla periodicità di assegnazione minima richiesta.

Resta ferma la necessità che le procedure e le modalità operative di presidio del rischio di riciclaggio approntate per l'operatività dell'impresa sul mercato italiano, ivi inclusa l'attività della funzione antiriciclaggio, siano verificate da parte di una Funzione di revisione indipendente. Per la realizzazione di tale obiettivo è preferibile l'opzione 2) in quanto si ritiene opportuno lasciare una maggiore autonomia organizzativa alle imprese, mantenendo l'obbligo di individuare un titolare cui le autorità italiane possano fare riferimento.

b. Per gli intermediari assicurativi

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 Istituzione della Funzione di Revisione interna da parte di tutti gli intermediari assicurativi costituiti in forma di società.	Completo presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Anche gli intermediari assicurativi di minore entità in termini di struttura organizzativa e di produzione sarebbero gravati da costi ulteriori connessi alla costituzione di una specifica funzione di controllo.
b.2 individuazione di un sottoinsieme di intermediari assicurativi obbligati all'istituzione della Funzione di Revisione interna, tramite parametri connessi alla forma giuridica, a profili organizzativi e al volume di affari.	Istituzione della Funzione di Revisione esclusivamente per gli intermediari assicurativi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in ossequio al principio di proporzionalità.	Mancanza di un presidio specialistico generalizzato per verificare l'efficacia della funzione e dei compiti di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Si ritiene di optare per la soluzione b) che consente l'applicazione del principio di proporzionalità sulla base di una pluralità di parametri per individuare un insieme di "grandi intermediari assicurativi" la cui struttura organizzativa e il cui volume produttivo consentono di ipotizzare una più alta esposizione al rischio di riciclaggio, rendendo pertanto utile la costituzione, oltre che della funzione antiriciclaggio, anche di quella di revisione interna. I parametri individuati sono i seguenti:

- 1) forma giuridica: sono esclusi gli intermediari che operano in forma di impresa individuale;
- 2) agenti e broker assicurativi che operano in forma societaria con un numero di rapporti di collaborazione (dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione "E" del Registro degli intermediari) superiore a 100, e volume produttivo (determinato sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle imprese per le quali l'intermediario opera) superiore a € 20 milioni;

Viene lasciato all'intermediario il compito di definire le modalità di svolgimento dell'incarico proprie della funzione, garantendo il presidio "di autonomia" richiesto tenendo in considerazione – nella misura in cui sono applicabili – i principi individuati nelle sezioni I e VI del Capo VI del Titolo III della Parte II del Regolamento IVASS n. 38/2018.

5. Intervallo temporale necessario a individuare il superamento delle soglie dimensionali e organizzative rilevanti per l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a. Ultimo anno.	tempestivo adeguamento della struttura organizzativa alla variazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio.	Possibilità di frequenti variazioni nella struttura dei controlli, con i connessi maggiori costi di riorganizzazione.
b. Ultimi due anni per l'assoggettamento a ciascun obbligo e ultimi tre	il principio di proporzionalità troverebbe una più concreta applicazione al pari di un efficace	Maggiore probabilità che i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rimangano più a lungo

anni per il venir meno degli stessi.	presidio del rischio.	non presidiati da funzioni specialistiche.
--------------------------------------	-----------------------	--

La scelta di un intervallo temporale più ristretto condurrebbe ad un più tempestivo adeguamento della struttura organizzativa dei soggetti vigilati alle variazioni del rischio di riciclaggio in capo agli stessi. Tuttavia, ciò imporrebbe ai soggetti vigilati più frequenti variazioni della propria struttura dei controlli, con i connessi maggiori costi di riorganizzazione. Pertanto, al fine di bilanciare al meglio l'esigenza di piena e tempestiva aderenza ai requisiti organizzativi fissati con quella di non gravare eccessivamente i soggetti vigilati riuscendo comunque ad ottenere l'obiettivo di monitorare i rischi, si ritiene preferibile l'opzione b). In tal modo le imprese, gli agenti e i broker assicurativi sono tenuti ad assolvere ciascun obbligo previsto dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata la valutazione circa il superamento delle soglie indicate nel biennio precedente ; potranno interrompere l'assolvimento degli obblighi richiesti – sempre a decorrere dall'anno successivo a quello della valutazione – qualora verificano di non aver superato i previsti requisiti dimensionali e organizzativi nel corso del triennio precedente.

Di seguito si elenca la ripartizione degli intermediari sulla base dei sopra criteri illustrati ai precedenti punti 3.b. e 4.b.:

INTERMEDIARI PERSONE GIURIDICHE

AGENTI

		PRODUZIONE euro mln								
DIPENDENTI COLLABORATORI	diversi da Persone fisiche 7.357	da 0 a 1	>1 e ≤2	>2 e ≤5	>5 e ≤10	>10 e ≤15	>15 e ≤20	>20		
								soc. di persone	soc. di capitali	
		da 0 a 10	3.673	310	250	117	33	4	3	2
		da 11 a 30	1.621	379	247	108	31	13	9	5
		da 31 a 60	210	77	66	37	20	4	4	4
		61 a 100	38	10	8	6	1	2	9	2
		da 101 a 200	11	4	6	3	1	1	2	2
		da 201 a 1000	4	1	1	2		2		12
		oltre 1000								2

BROKER

		PRODUZIONE euro mln								
DIPENDENTI COLLABORATORI	diversi da Persone fisiche 620	da 0 a 1	>1 e ≤2	>2 e ≤5	>5 e ≤10	>10 e ≤15	>15 e ≤20	>20		
								soc. di persone	soc. di capitali	
		da 0 a 10	353	4	2	4	1			4
		da 11 a 30	131	1	4	4				
		da 31 a 60	48	3	4	2				3
		da 61 a 100	14	3			2			1
		da 101 a 200	11	1	1	1				1
		da 201 a 1000	9	1	1		1			4
		oltre 1000								1

INTERMEDIARI PERSONE FISICHE								
AGENTI								
PRODUZIONE euro mln								
DIPENDENTI E COLLABORATORI	Totale agenti Persone Fisiche 4.079	da 0 a 1	>1 e ≤ 2	>2 e ≤ 5	>5 e ≤ 10	>10 e ≤ 15	>15 e ≤ 20	>20
	da 0 a 10	2.949	118	71	16			1
	da 11 a 30	636	77	56	23	8		1
	da 31 a 60	54	17	7	12	6	3	3
	61 a 100	6		3	1	2	4	1
	da 101 a 200		1					3
	da 201 a 1000							
	oltre 1000							
BROKER								
PRODUZIONE euro mln								
DIPENDENTI E COLLABORATORI	Totale broker Persone Fisiche 115	da 0 a 1	>1 e ≤ 2	>2 e ≤ 5	>5 e ≤ 10	>10 e ≤ 15	>15 e ≤ 20	>20
	da 0 a 10	97	2					
	da 11 a 30	15		1				
	da 31 a 60							
	da 61 a 100							
	da 101 a 200							
	da 201 a 1000							
	oltre 1000							

Sulla base delle tabelle sopra riportate, sarebbero tenuti all'istituzione della funzione anticiclaggio 70 intermediari, pari allo 0,57% del totale e anche alla nomina di un titolare della funzione indipendente 56 intermediari, pari allo 0,46% del totale. Gli intermediari tenuti anche all'istituzione della funzione di revisione interna sarebbero 24, pari allo 0,20% del totale.

Le tabelle di cui sopra si riferiscono ai dati estratti per le valutazioni di analisi d'impatto preliminare (fonte: sezione V autovalutazione 2017); l'evoluzione normativa successiva (ossia,

come già anticipato nel paragrafo 4 della predetta AIR, l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2018 delle modifiche all'articolo 109 del CAP) potrebbe comportare – a parità degli altri requisiti – una riduzione del numero di intermediari assicurativi sui quali ricadono gli adempimenti introdotti con le nuove modifiche normative, contribuendo a ridurre i costi complessivi a carico dei destinatari.